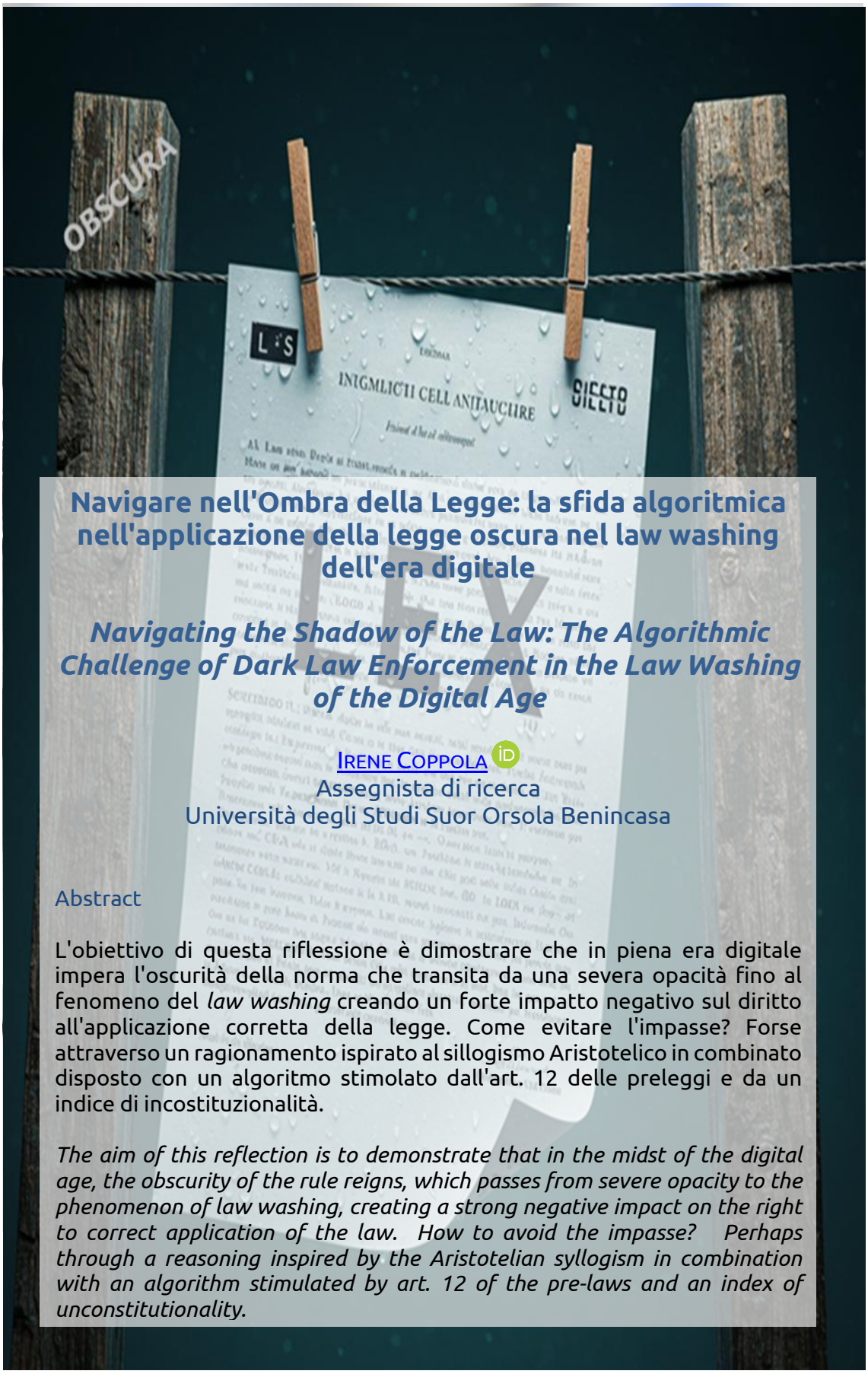
Coppola I, 'Navigare nell'Ombra della Legge: la sfida algoritmica nell'applicazione della legge oscura nel law washing dell'era digitale' (2025) 1 EJPLT.
DOI: https://doi.org/10.57230/EJPLT251IC

EJPLT
ISSN 2704-8012



Navigare nell'Ombra della Legge: la sfida algoritmica nell'applicazione della legge oscura nel law washing dell'era digitale

Navigating the Shadow of the Law: The Algorithmic Challenge of Dark Law Enforcement in the Law Washing of the Digital Age

IRENE COPPOLA
Assegnista di ricerca
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Abstract

L'obiettivo di questa riflessione è dimostrare che in piena era digitale impera l'oscurità della norma che transita da una severa opacità fino al fenomeno del *law washing* creando un forte impatto negativo sul diritto all'applicazione corretta della legge. Come evitare l'impasse? Forse attraverso un ragionamento ispirato al sillogismo Aristotelico in combinato disposto con un algoritmo stimolato dall'art. 12 delle preleggi e da un indice di incostituzionalità.

The aim of this reflection is to demonstrate that in the midst of the digital age, the obscurity of the rule reigns, which passes from severe opacity to the phenomenon of law washing, creating a strong negative impact on the right to correct application of the law. How to avoid the impasse? Perhaps through a reasoning inspired by the Aristotelian syllogism in combination with an algorithm stimulated by art. 12 of the pre-laws and an index of unconstitutionality.

© The author(s) 2025, published by Suor Orsola University Press. This contribution is licensed under a Creative Common Attribution 4.0 International Licence CC-BY-NC-ND, all the details on the license are available at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Keywords: Algoritmo; Ragionamento Giuridico; law washing

Summary: 1. Considerazione introduttiva. – 2. Premessa maggiore: tutte le leggi devono essere applicabili. – 3. Premessa minore: Le norme oscure o "lavate" sono leggi. – 3.1. Segue: tra linea di confine e linea di commistione. – 3.2. Segue: i Fattori di oscurità. – 3.3. Segue: i fattori di lavaggio della legge. – 4. Conclusione del ragionamento dimostrativo: anche le norme oscure o lavate devono essere applicate. – 5. Soluzione del ragionamento dimostrativo: raccordo tra sillogismo Aristotelico, algoritmo art. 12 preleggi e indici di incostituzionalità. – 5.1. Segue - Parte 1: L'Interpretazione "ordinaria" (basata sull'art. 12 delle preleggi). – 5.2. Segue - Parte 2: La "correzione Costituzionale". – 5.3 Segue: la formula completa. – 5.4. In sintesi. – 6. Il raggiungimento dell'obiettivo.

1. Considerazione introduttiva.

La tecnica di redazione e studio adottata da chi scrive per la stesura di questa agile riflessione per giungere a dimostrare la soluzione (sperabilmente condivisibile) della quaestio prospettata sarà impostata secondo lo schema di un sillogismo aristotelico: due premesse ed una conclusione; un intuibile ragionamento deduttivo in cui la conclusione appare intimamente connessa alle due premesse, dal greco συλλογισμός, syllogismòs, formato da σύν, *syn*, [insieme] e λογισμός, logismòs ,[calcolo: ragionamento concatenato].

In definitiva, trattasi di un ragionamento che contiene in sé un calcolo che giustifica in termini aritmetici la conclusione.

Esempio classico e semplice: Premessa maggiore = Tutti gli uomini sono mortali; Premessa minore = Tutti i greci sono uomini; Conclusione = Tutti i greci sono mortali.

Questa argomentazione viene adesso spostata ed applicata in altro ambito e, precipuamente, in ambito giuridico sul profilo indagato.



Procediamo con l'esperimento.

2. Premessa maggiore: tutte le leggi devono essere applicabili

Ogni individuo ha il diritto a che la legge sia applicata in modo corretto, imparziale e conforme al suo autentico significato da parte degli organi competenti ed, in primis, dal Giudice.

Il diritto all'applicazione della legge è il diritto sostanziale a che le norme giuridiche siano effettivamente operative e tutelino i diritti e gli interessi legittimi.

L'applicazione adeguata della legge trae la sua fonte da un intreccio di principi e norme che mirano a garantire che l'applicazione stessa sia fedele al dettato normativo, coerente con l'ordinamento giuridico e rispettosa dei diritti e delle garanzie fondamentali.

Possiamo identificare tre principali fonti che concorrono a definire l'applicazione appropriata della legge:

a) Il Principio di Legalità che governa il nostro ordinamento e rimane il pilastro fondamentale, atteso che un'applicazione è corretta se [e solo se] si basa su una norma giuridica esistente e viene esercitata nei limiti e secondo le modalità da essa previste.

b) L'art. 12 delle Preleggi secondo cui una norma va applicata secondo i criteri espressi in quest'articolo: √ attribuire alle parole il loro significato proprio secondo la connessione di esse; √ considerare l'intenzione del legislatore e il contesto in cui la norma si inserisce all'interno dell'intero ordinamento giuridico; √ verificare i casi analoghi o utilizzare i principi del diritto.

c) Il Diritto dell'Unione Europea e il Diritto Internazionale affermativo dell'applicazione corretta della legge nazionale in combinato disposto con le fonti sovranazionali, che possono prevalere o fornire criteri interpretativi rilevanti.

La prima regola, presupposto imprescindibile, per l'esercizio del diritto all'applicazione della legge è data da una scrittura chiara e sintetica del testo normativo che deve presentare un suo ordine[1].

Allo stato dell'arte, in Italia oggi si registra [*rectius*: continua a registrarsi] una difficoltà in sede di interpretazione e di applicazione della legge con porte eccessivamente spalancate per l'attività del giudicante che, si ricordi, non ha nessun potere in ordine alla creazione della norma in un sistema di *civil law*, mentre i cittadini annegano nelle norme a rischio delle proprie libertà[2].

[1] T.E. FROSINI, *Il mistero della legge*, in *Rivista AIC* (Associazione Italiana dei costituzionalisti), 2024, n. 3, 1-18. L'autore evidenzia, altresì, che In Polonia nel 1962 è stata promulgata la legge sui "Principi di tecnica legislativa"; in Austria l'Università di Vienna formò una Scuola di Cultori di Legistik (Prof. Robert Walter, Dottrina della tecnica legislativa (1963). Frosini sottolinea che il grave problema è dato dal disordine della legislazione. L'ordine nell'accezione connessa a quella di diritto significa: comando, volontà di imperio, oppure insieme ordinato di precetti; in definitiva un ordine può scaturire soltanto da un disordine; l'ordine è il limite del disordine sociale avente rilevanza giuridica . L''ordinamento giuridico di uno Stato ha come obiettivo quello di far prevalere l'ordine sul disordine e, in ambito giuridico, esso si associa a certezza del diritto. Il problema attuale è che la legislazione non appare più idonea a raggiungere obiettivi di ordine, attesa che essa stessa è disordine.

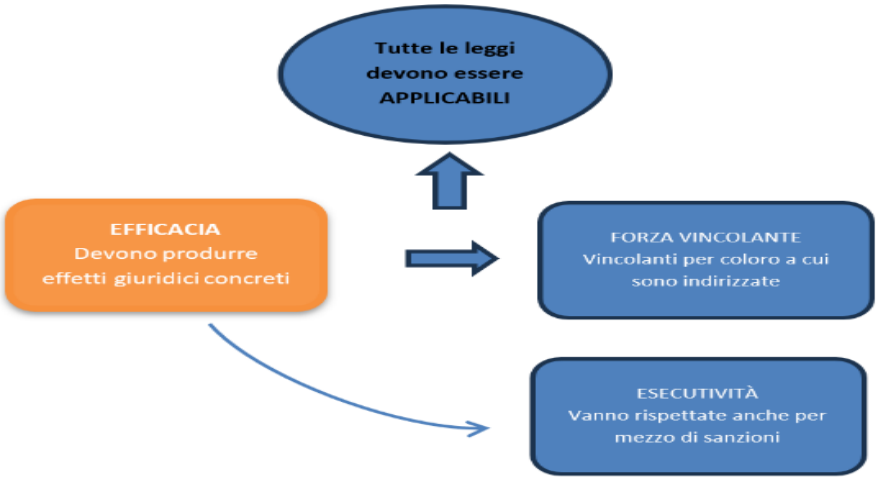
[2] M. BALESTRIERI, *Il Conflitto tra diritto e letteratura*, in *Conflitto e Diritto. Una prospettiva interdisciplinare* (a cura di) I. MASSA PINTO, in *Collana Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino - Atti del Seminario inaugurale del Dottorato in Diritti e Istituzioni dell'Università di Torino* XXXVIII ciclo svoltosi a Torino il 13 gennaio 2023, Torino, 2024, 32 : <Proprio il tema dell'interpretazione dischiude ancora l'agire potente della violenza e del confitto quali forze latenti all'interno di ogni comunità>; R. COVER, *Narrative,*

Ma cosa succede se la legge è oscura e se la sovrapposizione o la proliferazione eccessiva di norme crea confusioni e/o aberrazioni giuridiche finendo con l'impattare sul lavoro del giudice che attraverso la nebulosità e l'opacità potrebbe addivenire ad una vera e propria creazione della norma scollegata da un procedimento di contrapposizione dialettica di matrice democratica e distante dalla volontà del legislatore[3]?

Arcana iuris: il pericolo c'è', eccome; soprattutto in un'era che, da un lato, vede l'avanzare incontrastato delle innovazioni tecnologiche, dall'altro assiste ad una proliferazione di leggi e leggine poco chiare accatastate che creano un disordine sistematico all'interno del sistema difficilmente controllabile dal giurista provocando l'effetto tossico dell'ingestibilità normativa.

In altre parole, si tende ad esasperare ed a stressare l'attività dell'interprete che spesso travalica la volontà del legislatore per sostituirla con la propria nella fase più delicata e complessa che è quella dell'applicazione.

Ergo, il concetto di applicazione della legge non può essere disconnesso da quello di interpretazione che, a sua volta, non può essere allontanato da quello di legge o , meglio, dal testo scritto della legge.



Violence, and the law, University of Michigan Press ,1995, 203:< [l]egal interpretation takes place in a feld of pain and death. Tis is true in several senses. Legal interpretive acts signal and occasion the imposition of violence upon others: A judge articulates her understanding of a text, and as a result, somebody loses his freedom, his property, his children, even his life. Interpretations in law also constitute justifcations for violence which has already occurred or which is about to occur. When interpreters have fnished their work, they frequently leave behind victims whose lives have been torn apart by these organized, social practices of violence. Neither legal interpretation nor the violence it occasions may be properly understood apart from one another. Tis much is obvious, though the growing literature that argues for the centrality of interpretive practices in law blithely ignores it>.

[3] P. Bonini, *Il giudice e la legge. Contributo sulla funzione " paralegislativa" dei giudici*, Roma, 2022, *passim;* A. Gusmai, *Il giudice, il legislatore e l'opinione pubblica: appunti sulla razionalità sociale dell'ordinamento costituzionale*, in *Forum dei Quaderni Costituzionali*, 9 maggio 2016, 5; l'autore scrive testualmente: : <Da quanto detto è già possibile trarre una prima considerazione: uno scarto importante fra cultura giuridica degli interpreti-applicatori e cultura giuridica positivizzata in un testo scritto dal legislatore (su tutti la Costituzione), può privare il testo stesso di senso pratico, di ragion d'essere. Se l'una non corrisponde tendenzialmente all'altra, il rischio per un ordinamento giuridico non è soltanto quello contingente della sua ineffettività bensì, alla lunga, quello ben più drastico della sua tacita mutazione genetica>. Link: https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/gusmai.pdf

3. Premessa minore: le norme oscure o “lavate” sono leggi.

Anche se ci sono norme <oscure> o <lavate> che tendono a creare una discrepanza tra ciò che è formalmente previsto e ciò che accade nella realtà, esse sono pur sempre leggi.

Il legislatore italiano utilizza l'aggettivo oscuro nell'art. 1371 cc. in sede di interpretazione del contratto: qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.

Tale enunciato ci rappresenta tre ordini di argomenti: 1) L'oscurità non è aliena dall'ambito del giuridico; 2) l'oscurità appartiene ai soggetti che diventano protagonisti di operazioni negoziali [*rectius*: contrattuali]; 3) l'oscurità non appartiene [e non deve appartenere] al legislatore visto che non vi è alcuna menzione di tale quaestio in punto di legislazione[4].

La legge oscura, scritta male, infarcita di continui richiami ad articoli precedenti, densa di complessità e contrasti concettuali finisce con lo scontare una difficile, complessa e delicata attività di interpretazione che può arrivare a ribaltarne il significato letterale per favorirne lo spirito.

In più.

Iuvat repetere: l'oscurità consente l'implementarsi di attività creativa dell'autorità giudiziaria e la sentenza finisce con il sostituirsi alla legge.

Ed allora una chiosa: hanno ancora ragione di esistere i brocardi «*ignorantia legis non excusat», «iudex sub lege» oppure «dura lex sed lex*?»

All’idea dell'oscurità, ben può associarsi l'immagine di una legge obesa, eccessivamente lunga, complessa, farraginosa e magari ridondante, atteso che - come sopra detto- la chiarezza e la sinteticità degli atti normativi sono principi auspicabili per garantire l'effettività della legge e la certezza del diritto.

Tantissimi sarebbero gli esempi di oscurità legislativa [gli articoli del Codice del Consumo dedicati ai beni e servizi digitali, ad esempio, dall' art. 135octies all'art. 135vicies] ma citiamo l'articolo 33, comma 2, lettera u) del Codice del Consumo che presenta decisi punti di poca chiarezza; la norma utilizza un termine <eccessivamente breve> che non è quantificato in modo preciso. Cosa si intende esattamente per eccessivamente breve? Dipende dal tipo di contratto, dal bene o servizio offerto, dalle consuetudini del settore? Un termine di 24 ore potrebbe essere considerato eccessivamente breve per recedere da un contratto di multiproprietà, ma potrebbe essere ragionevole per segnalare un difetto su un bene deperibile appena acquistato e questo crea incertezza su quali altri termini di decadenza o comunicazione potrebbero essere considerati vessatori; in più la norma fa riferimento anche a «altri diritti del consumatore» senza specificarli.

Ancora. L'art. 113 del Codice del Consumo è tipico esempio di normazione di rinvio: sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza, e le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.

[4]M. AINIS, *La legge oscura. Come e perché non funziona*. Roma-Bari, 1997, *passim*.

Ad aggiungersi, sempre nell'ambito del Codice del Consumo, l'art. 3, comma 1, lettera e) nella locuzione di pratica commerciale scorretta indugia in una indiscutibile vaghezza che ne compromette l'applicazione.

In più.

Lo stesso art. 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR ben può essere un esempio di regola che, pur essendo fondamentale per consentire trattamenti di dati necessari in contesti specifici, presenta una formulazione basata su concetti non definiti inducendo ad incertezze interpretative e alla necessità di un'attenta valutazione caso per caso, rendendo la sua applicazione pratica complessa e potenzialmente soggetta a problemi esegetici non utili per la certezza e l'effettività del diritto.

Ma sono soltanto alcuni dei moltissimi esempi.

Apparentemente diverso è il fenomeno del lavaggio della legge [*law washing*] perché, in termini pratici, gli effetti tossici sono analoghi in quanto sia la norma oscura che la norma lavata in effetti non contengono l'immediata percezione della sostanza nel precetto e nella sanzione immediatamente avvertibile e, dunque, suscettiva di applicazione[5].

A voler esemplificare basti pensare all'adesione a certificazioni ambientali o di sostenibilità [es. ISO 14001, SA 8000]: un'azienda potrebbe ottenere queste certificazioni e pubblicizzarle ampiamente per mostrare un impegno verso l'ambiente o i diritti dei lavoratori, anche se le sue pratiche operative quotidiane rimangono problematiche o al limite della legalità.

La certificazione diventa uno strumento di *law washing* se non accompagnata da un reale cambiamento culturale e operativo.

Il termine *law washing* pur non avendo una definizione giuridica univoca e consolidata, viene utilizzato, spesso in modo critico, per descrivere situazioni in cui la legge presenta stratificazioni o rinvii di tale rilievo da offuscare la sostanza normativa applicabile; in altri termini, se da un lato si tende ad agevolare l'accesso alla giustizia, dall'altro viene a diminuire il controllo sulla tecnica di redazione della legge che la rende se non inapplicabile, difficilmente applicabile anche quando organizzazioni varie del consorzio sociale cercano di sembrare conformi alla legge o di sostenere lo Stato di diritto in modo superficiale o fuorviante, senza un reale impegno o un cambiamento sostanziale nelle loro pratiche[6].

L'avverbio apparentemente non è stato un caso, atteso che Il *law washing*, a parere di chi scrive, in difetto di una puntuale concettualizzazione di un fenomeno che non trova radici nel diritto positivo [ancora], è una esondazione dal paradigma classico di redazione normativa fatto di regola e coazione; in poche parole si assiste ad una scrittura di un testo normativo attraverso una serie di stratificazioni normative o accumuli [un addensamento normativo] che neutralizzano l'essenza della legge rendendola lavata e quindi vuota, pur facendola apparire vagliata sotto il crisma della legalità.

[5] D. KENNEDY, M. KOSKENNIEMI, *Of Law and the World: Critical Conversations on Power, History, and Political Economy*, Harvard University, 2023, *passim*; gli autori criticano il formalismo giuridico e il modo in cui il diritto può perpetuare disuguaglianze, fornendo strumenti per smascherare forme di "law washing"; esplorano il rapporto tra interpretazione giuridica e coercizione statale, utile per capire come il linguaggio legale può mascherare la violenza o l'ingiustizia.

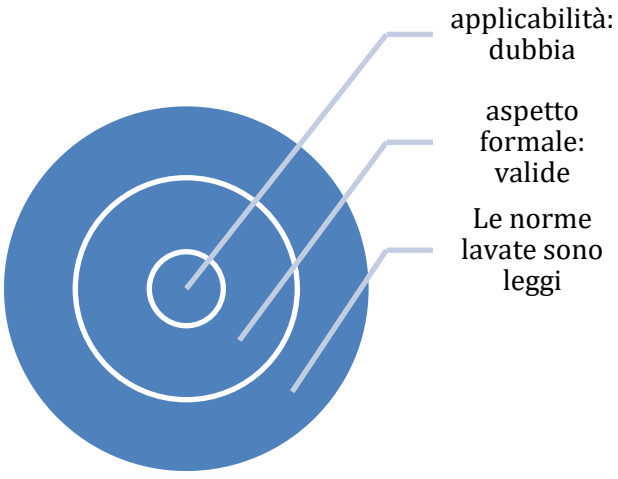
[6] M. BALESTRIERI, *op. cit.*, 32: <Ogni gesto ermeneutico racchiude un atto di violenza. Non esistono diritti o doveri "neutri": ciascuno di essi influenza materialmente una specifica economia sociale>.

In sostanza, il *law washing* implica una disconnessione nella legge: è una forma di comunicazione che mira a creare un'immagine di legalità e conformità senza un reale fondamento.

In recenti studi di analisi dello Stato di avanzamento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e in particolare dell'SDG16, che riguarda lo Stato di diritto in relazione ai progressi in merito all'SDG16.3 [accesso alla giustizia e allo Stato di diritto]si osserva una tendenza preoccupante: i Paesi si stringono attorno all'SDG16, ma molti sfruttano l'opportunità per "lavare lo Stato di diritto": riferiscono di aver compiuto progressi nell'accesso alla giustizia, ma non sono all'altezza dello Stato di diritto come principio di governance e come reale controllo e bilanciamento del potere arbitrario[7].

Per evitare che l'SDG16 diventi uno strumento di *law washing*, è fondamentale:

- Concentrarsi su indicatori qualitativi**:** oltre ai numeri sull'accesso, è necessario valutare l'effettiva qualità della giustizia, l'indipendenza del sistema giudiziario, il rispetto dei diritti umani e la presenza di meccanismi di controllo e bilanciamento.
- Promuovere la trasparenza e la responsabilità: richiedere ai governi di rendere conto dei loro progressi non solo in termini di accesso formale, ma anche di rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto.
- Coinvolgere la società civile e le organizzazioni internazionali**:** monitorare attentamente la situazione sul campo e denunciare le pratiche di *law washing*.
- Rafforzare le istituzioni indipendenti**:** sostenere e proteggere le istituzioni che svolgono un ruolo di controllo sul potere, come la magistratura, le istituzioni per i diritti umani e gli organi di audit.
- Promuovere una cultura dello Stato di diritto**:** educare i cittadini e i funzionari pubblici sull'importanza dei principi dello Stato di diritto e sulla necessità di una governance responsabile[8].



[7] S. Queen, R. Sannerholm, Policy Brief, *Rule of law whasing and the Sustainable Development Goals*, in ILAC Policy, December 2019, 2-11.
[8] S. Queen, R. Sannerholm, *op. cit.*; trattasi di conclusioni a cui pervengono gli autori.

3.1 Segue: tra linea di confine e linea di commistione.

L'oscurità normativa può rappresentare un terreno fertile per il *law washing*, ma non è una condizione necessaria né sufficiente per la sua esistenza. Il *law washing* implica spesso un intento manipolatorio che va oltre la semplice difficoltà interpretativa di una norma oscura. Se rule of law va di pari passo con *supremacy* of the *law*, allora occorre calcare l'importanza della separazione dei poteri oggi per evitare incolmabili crepe di abusi[9].

3.2 Segue: i fattori di oscurità.

Linguaggio Tecnico/Burocratico; Termini specialistici non definiti o ambigui; Sintassi Complessa; Struttura della frase intricata, difficile da seguire; Riferimenti eccessivi; Rinvii ad altre norme senza chiarezza del collegamento; Concetti Indeterminati; Formulazioni vaghe, principi generali senza specificità; Pluralità di Interpretazioni; Possibilità di attribuire significati diversi alla norma; Mancanza di Definizioni Chiave; Termini cruciali non esplicitati; Costrutto troppo stringato o eccessivamente indefinito; Formulazioni troppo brevi che omettono dettagli necessari o proposizioni generiche; Contraddizioni Interne; Disposizioni che sembrano in conflitto tra loro; Evoluzione Normativa incontrollata; Modifiche e integrazioni che rendono difficile la lettura coordinata; Mancanza di Esempi/Chiarimenti; Assenza di indicazioni pratiche sull'applicazione; Obiettivo normativo poco chiaro; Difficoltà nel comprendere la finalità della norma; Destinatari Indeterminati; Difficoltà di Comprensione del testo; Incertezza Applicativa; Complessità del Quadro Normativo.

3.3 Segue: i fattori di "lavaggio" della legge.

Complessità di linguaggio; Adesione a principi legali di facciata; Utilizzo selettivo della legge per scopi di pubbliche relazioni; *Rule of law washing* a livello statale; *AIwashing* con implicazioni legali in violazione di regole etiche: Percezione positiva ingannevole; Comunicazione ingannevole di legalità; Dichiarazioni fuorvianti; Locuzioni fuorvianti; Adesioni di facciata; Apparenza di legalità; Rinvii e addensamenti con stratificazioni incontrollate e incontrollabili.

4. Conclusione del ragionamento dimostrativo: anche le norme oscure o "lavate" devono essere applicate.

Il dibattito sulla tecnica di normazione non è recente ed il fatto che, nonostante il passaggio del tempo, si stia ancora a discutere sul come arginare il triste fenomeno significa una cosa sola: il problema esiste e, purtroppo, senza un ordine del sistema esisterà sempre.

[9] A. Pin, *Il rule of law come problema*, Napoli, 2021, 47 e ss.

A riprova del fatto che esisterà sempre vi è la considerazione che il legislatore è un essere umano, con interessi, con dialettiche politiche, con formazione particolare, in una parola è un essere umano stressabile[10].

Quando il legislatore manifesta stress, lo ripercuote sul sistema e se il sistema si stressa significa che la legge, pur adottando criteri stringenti di redazione, che- sia chiaro non devono mai mancare - risentirà sempre di criticità umane.

Lo stress legislativo è un vulnus.

Ed allora occorre intervenire su due momenti: il primo che è quello redazionale; il secondo che è quello di verifica dell'applicazione adeguata.

Ed è proprio questo secondo momento indagato che va studiato attraverso una verifica algoritmica.

Mi spiego meglio.

Gli Emirati Arabi, di recente, hanno immaginato una A.I. L che potesse scrivere i testi normativi, previa verifica della applicabilità[11].

Quali potrebbero essere i Vantaggi Potenziali:

- Maggiore efficienza**:** L'IA può analizzare rapidamente un'enorme quantità di dati giuridici e identificare precedenti rilevanti, velocizzando il processo di stesura delle leggi.
- Riduzione dei pregiudizi umani**:** L'IA può contribuire a ridurre l'influenza di pregiudizi soggettivi nella formulazione delle norme, promuovendo una maggiore oggettività.
- Aggiornamento costante: L'IA può facilitare l'adattamento continuo delle leggi all'evoluzione della società e delle nuove tecnologie, mantenendo la normativa sempre aggiornata.

Evidenziamo, però, anche i Rischi e le Criticità:

- Oscurità algoritmica**:** L'IA potrebbe produrre leggi basate su logiche complesse e difficilmente comprensibili per gli esseri umani, creando una nuova forma di oscurità normativa. Questo fenomeno è noto come "opacità algoritmica", dove le decisioni dell'IA sono difficili da decifrare anche per gli esperti.
- Mancanza di contesto umano**:** L'IA potrebbe avere difficoltà a cogliere le sfumature del linguaggio e i valori sociali che sono essenziali per una corretta interpretazione e applicazione delle leggi. Ciò potrebbe portare a norme tecnicamente precise ma inadeguate o ingiuste nel contesto reale.
- Responsabilità e controllo**:** L'utilizzo dell'IA nella scrittura delle leggi solleva interrogativi sulla responsabilità in caso di errori o conseguenze indesiderate. Chi sarebbe responsabile di una legge scritta dall'IA che si rivela dannosa o inefficace? Come si potrebbe esercitare un controllo democratico su un processo legislativo automatizzato?
- Rischio di standardizzazione eccessiva**:** L'IA potrebbe tendere a uniformare eccessivamente le leggi, trascurando le specificità e le diversità delle singole comunità e dei contesti locali.

[10] M. Di Francesco Torregrossa, *La responsabilità dello Stato-legislatore e l'attività amministrativa*, Napoli, 2019, 149 e ss . particolarmente incisive sui problemi dell'attività di legislazione.

[11] https://www.corriere.it/esteri/25_aprile_22/emirati-arabi-l-intelligenza-artificiale-scrivera-le-leggi-per-evitare-le-liti-infinite-2ed19f80-92bb-4c7b-abe3-572e45760xlk.shtml

Ergo, i rischi superano i benefici.



Allora se, per un verso, il legislatore è [e deve essere] un umano pensante e ragionevole, capace di adattare la regola alla flessibilità delle dinamiche sociali senza creare una rigida staticità standardizzata, per altro verso le norme [o più in generale la legge] vanno monitorate ex art. 12 delle preleggi.

Che l'oscurità sia estranea [e non relativa] al legislatore illuminato, si evince dallo studio proprio dell'art. 12 delle preleggi [12].

L'articolato de quo, difatti, statuisce che nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Parole, significato, connessione, intenzione, analogia casi non previsti o risoluzione per mezzo dei principi dell'ordinamento.

Sono tutte keywords che non solo esprimono un algoritmo per l'applicazione della legge, ma sono esse stesse anche la sollecitazione imperativa di scrittura o meglio di tecnica di redazione della legge; in altri termini, le parole chiave in questione non sono solo descrittive del processo di applicazione della legge, ma rappresentano anche un'esigenza categorica per una specifica modalità di scrittura legislativa[13] .

Allora per ritornare al nostro esperimento, nel caso di specie si ha:

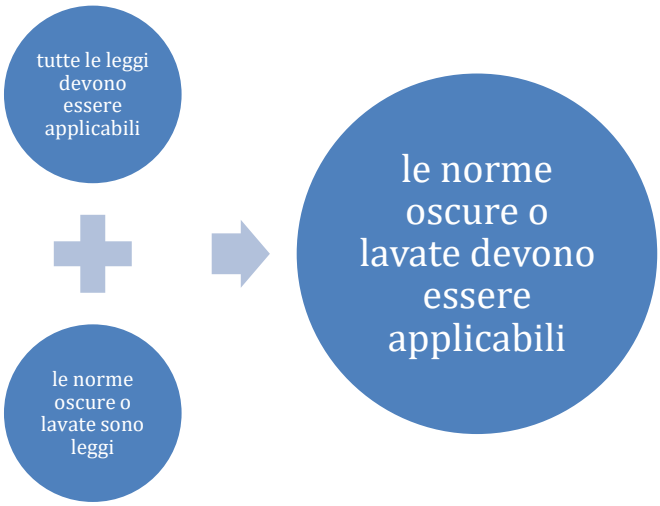
A) la premessa maggiore è: tutte le leggi devono essere applicabili

B) la premessa minore è: le norme oscure o lavate sono leggi

C) la conclusione è: le norme oscure o lavate devono essere applicabili

[12] C. CICALA, R. FEDIGRA, *Conoscibilità e oscurità della legge*, in *Rivista Italiana di Comunicazione,* Milano, 2003, 17 e ss.

[13] R. ZACCARIA, *La buona scrittura e la qualità delle leggi* in *La buona scrittura delle leggi* (a cura di) R. ZACCARIA, Palazzo Montecitorio, Camera dei Deputati, Roma 2012, 9 e ss.; C. Zucchelli, *Riflessioni sulla qualità del linguaggio normativo* in *La buona scrittura delle leggi* (a cura di) R. Zaccaria, Palazzo Montecitorio, Camera dei Deputati, Roma, 2012, 81: < Vorrei non dovere dire che il mio ufficio deve con impressionante frequenza correggere nelle bozze di testi normativi errori sintattici, parentetiche prive di predicato verbale o di soggetto, forme verbali al singolare invece che al plurale, inesattezze lessicali, inappropriato uso di sostantivi sinonimi o, al contrario, utilizzazione di termini generici in luogo di quelli più appropriati> .



5. Raccordo tra sillogismo aristotelico, algoritmo ex art. 12 preleggi e indici di incostituzionalità.

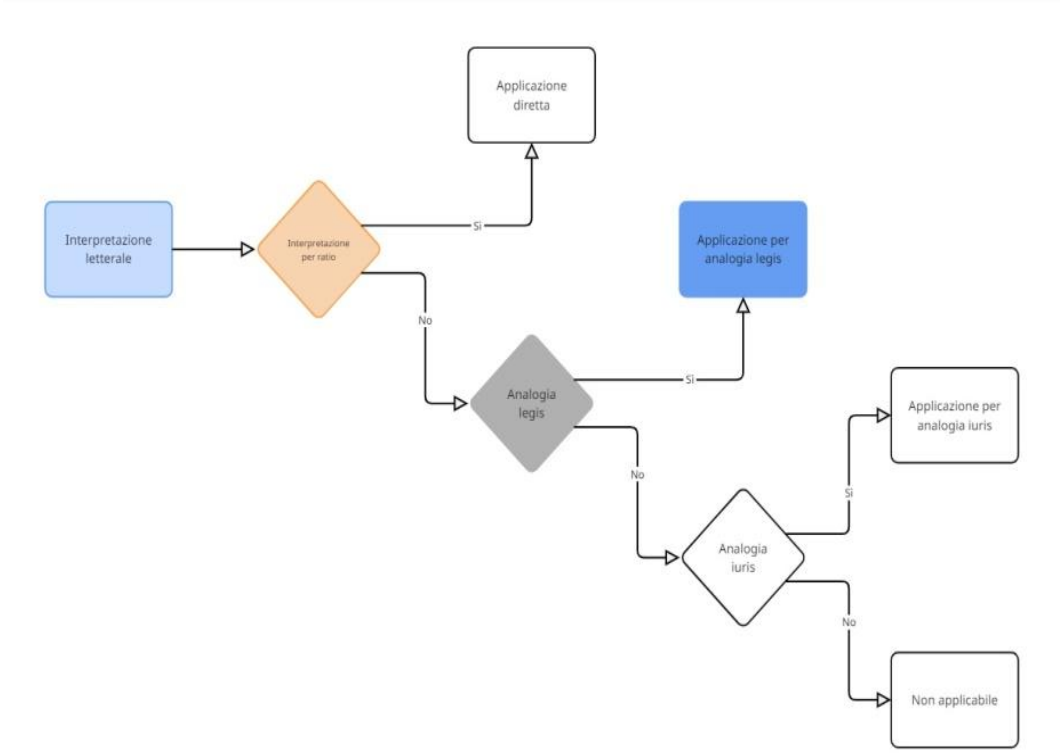
Perché la conclusione aristotelica si realizzi o possa realizzarsi occorre algoritmizzare l'art. 12 delle preleggi. Un algoritmo che consenta di esaminare la legge sotto il profilo dell'applicabilità[14].

In definitiva se la legge sopporta la verifica degli indici espressi nell'art. 12 allora essa è suscettiva di applicazione e può rimanere all'interno del sistema dello Stato di Diritto.

Se, invece, non «passa l'esame», essa va eliminata[15].

[14] In tal modo ogni cosa potrà ritornare al suo posto e ripercorrere così l'ordine evocato da M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, Milano, 2023, p. 28 e consentire al diritto in concreto l'appartenenza ad un puzzle preciso in cui ogni tessera della norma deve andare dove merita.

[15] S. D'ALFONSO, *Il richiamo del principio di ragionevolezza nel sindacato costituzionale delle disposizioni irrimediabilmente oscure; applicabilità e limiti*, in *Diritto Pubblico Europeo*-Rassegna online, 28.04. 2025 https://doi.org/10.6093/2421-0528/11742



Difatti, se non è possibile applicare il 12, la legge va espunta dall'impianto ordinamentale con un censura di incostituzionalità per: a) violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.)= una legge incomprensibile o eccessivamente ambigua può essere ritenuta irragionevole in quanto rende difficile ai cittadini conformarsi alla legge e ai destinatari applicarla in modo uniforme, creando incertezza giuridica; b) per violazione dell'art. 54 Cost.= questo articolo sancisce il dovere dei cittadini di osservare la Costituzione e le leggie tale dovere presuppone che i cittadini siano in grado di comprendere il significato delle leggi; c) per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.)=l'indeterminatezza dei presupposti di una legge può rendere difficile ai privati esercitare il proprio diritto di difesa in giudizio; d) per violazione del principio liberale e democratico (art. 1 Cost.)= la Repubblica è democratica e governata dalla Sovranità popolare che non può tollerare leggi di uno Stato non comprensibili.

A chiusura del cerchio va aggiunta anche la pronuncia della Corte Costituzionale n. 110 del 2023 che ha dichiarato illegittima costituzionalmente una legge regionale perché radicalmente oscura[16].

[16] L. DI MAJO, *Una legge " radicalmente oscura" è incompatibile con la Costituzione. Nota a Corte Costituzionale, sentenza n. 110/2023,* in *Consulta online*, 2, 2023. Con la sentenza del 18 aprile n. 110 del 2023 la Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla compatibilità con la Costituzione – e in particolare con il principio di ragionevolezza *ex* art. 3 Cost. –di un testo normativo *"irrimediabilmente oscuro",* con riferimento a una disposizione in materia edilizia contenuta in una legge della Regione Molise. Accogliendo il ricorso del Governo, la Corte ha ritenuto che la normativa impugnata non fosse in grado di fornire «alcun affidabile criterio guida alla pubblica amministrazione *nella valutazione se assentire o meno un dato intervento richiesto dal privato*» e rendesse, altresì, arduo al privato «lo stesso esercizio del proprio *diritto di difesa* in giudizio contro l'eventuale provvedimento negativo

Da questo ragionamento può essere sviluppata una formula come di seguito si potrà esaminare, con un ragionamento sviluppato in parte 1 e parte 2.

5.1 Segue: Parte 1 – l'interpretazione "ordinaria" (basata sull'art. 12 delle preleggi).

Questa parte cerca di dare un valore all'interpretazione di una legge considerando diversi aspetti rilevanti ed il "peso" nell'influenzare l'ermeneutica. In primis occorre valutare diversi fattori (come il significato letterale delle parole, l'intenzione del legislatore, il contesto storico, ecc.) e dare a ciascuno un voto di "rilevanza" e un voto di "peso" che permetta di assegnare una influenza sull'interpretazione, ovvero un livello di autorevolezza a chi ha espresso il voto, o il modo in cui lo stesso è stato espresso.

Per combinare questi voti, facciamo una media ponderata:

Valore Interpretativo$= VI = \frac{(R_1 \times P_1)+(R_2 \times P_2)+\cdots+(R_n \times P_n)}{P_1+P_2+\cdots+P_n}$

O, in modo più compatto, usando il simbolo matematico di sommatoria:

Valore Interpretativo$= VI = \frac{\sum_{i=1}^{n} R_i \times P_i}{\sum_{i=1}^{n} P_i}$

Dove:

- $R_1, R_2, \cdots R_n$sono i voti di "rilevanza" per ciascun aspetto considerato (ad esempio 0 per nessuna rilevanza e 1 per massima rilevanza).
- $P_1, P_2, \ldots, P_n$ sono i voti di "peso" per ciascun aspetto considerato (ad esempio da 0 a 1, dove 1 è massima influenza).
- nè il numero totale di aspetti che stiamo considerando.

Con i voti e pesi che variano da 0 a 1, l'indice VI può assumere solo valori tra 0 e 1, con 1 il massimo del valore interpretativo.

5.2 Segue: Parte 2 – la "correzione costituzionale".

Questa parte interviene sul "Valore Interpretativo", ovvero l'indice VI calcolato prima e lo modifica a seconda di quanto la legge è conforme alla Costituzione.

La correzione si può pensare come un "moltiplicatore" che può aumentare, lasciare invariato o diminuire il "Valore Interpretativo":

Fattore di correzione Costituzionale$= F = \frac{(1+V_{Cost})}{2}$

Dove:

- V_{Cost} è un voto che dice quanto la legge è "costituzionale" (da -1 per molto incostituzionale a +1 per pienamente costituzionale, con 0 per una situazione neutra).

Si noti anche il divisore 2 che permette di rimanere all'interno di un intervallo normalizzato [0,1] per V_{Cost}.che varia nell'intervallo [-1,1].

della pubblica amministrazione, proprio in ragione dell'indeterminatezza dei presupposti della legge che dovrebbe assicurargli tutela contro l'uso arbitrario della discrezionalità amministrativa ».

5.3 Segue: Parte 3 – la formula completa.

L'Indice combinato di Interpretazione-Costituzionalità(I_{I-C}) si ottiene moltiplicando il "Valore Interpretativo" per il "Fattore di Correzione Costituzionale":

$$I_{I-C} = F \times VI$$

Sostituendo le formule che abbiamo visto prima:

$$I_{I-C} = \frac{(1 + V_{Cost})}{2} \times \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} R_i \times P_i}{\sum_{i=1}^{n} P_i} \right)$$ [17]

5.4 In sintesi.

La formula calcola prima un valore <base> per l'interpretazione della legge, considerando diversi fattori e la loro importanza. Poi, questo valore viene aggiustato in base a quanto la legge è in linea con la Costituzione. Se la legge è costituzionale, l'indice aumenta; se è incostituzionale, l'indice diminuisce. Si noti che con l'inserimento del divisore 2 nel fattore di correzione F, l'indice costituzionale sarà normalizzato a sua volta nell'intervallo [0,1], con il minimo, 0 corrispondente ad una legge di oscura interpretazione e/o incostituzionalità, ed il massimo, +1, ad una legge chiara e di assoluta costituzionalità. In tal modo, si avrà la possibilità di giudicare una legge con un parametro normalizzato ben definito, senza necessariamente perdersi in giudizi scritti che possono essere soggetti a loro volta ad ulteriore interpretazione. Per un esempio pratico delle formule di cui sopra si rimanda all'appendice.

6. Il raggiungimento dell'obiettivo.

Qual è l'obiettivo della formula e, in genere, di questa investigazione?

Quello di consentire la creazione di uno schema controllabile nel campo particolarmente delicato nella redazione della motivazione di una sentenza, nel senso che andrebbe obbligatoriamente indicata a chiare lettere - come premessa- sia la legge evocata per il caso concreto sia il *modus interpretandi* della stessa al fine di evitare arbitrii o *in peius* meccanismi di creazione di norme incompatibili con il nostro sistema giuridico e, quindi, illegittime.

Attraverso la formula si può monitorare il corretto svolgimento del procedimento applicativo per verificarne l'esattezza e rendere il diritto un calcolo tendente verso l'oggettivizzazione della legge che è e deve essere uguale per tutti nella sua espressione intrinseca del valore della *predictability*.

In tal modo sarò tutelato l'effettività del diritto all'applicazione corretta della legge.

E questo perché la tecnologia è una opportunità da non lasciarsi perdere per colmare incongruenze del nostro sistema giuridico ai limiti di ogni sostenibilità.

[17] Formula validata dal Prof. C. SERIO, Direttore della Scuola di ingegneria dell'Università degli Studi della Basilicata.

I nuovi scenari non possono escludere dal dibattito i valori giuridici della chiarezza, della certezza, dell'applicabilità, dell'esecuzione e del rispetto della legge, imprescindibili in un consorzio civilmente avanzato.

Qualche autore conclude a favore di I.A. per supportare le funzioni istituzionali del Parlamento con un algoritmo chiarificatore che ripulisca dalle parole incomprensibili dai testi normativi[18].Ma, forse, l'opzione di un sistema di controllo a monte sarebbe preferibile; senza tacere che poche leggi giuste rappresenta finalità di vera civiltà giuridica al fine di consentire la verifica del valore della stabilità ordinamentale che si basa solo ed esclusivamente sulla chiarezza e certezza durevole che sono due elementi di una stessa moneta necessari per consentire l'esercizio dell'applicazione appropriata della legge[19].

APPENDICE

Calcolo Valore Interpretativo (VI)

Supponiamo di considerare tre aspetti per interpretare la legge sui droni [In Italia, l'uso dei droni è regolato principalmente dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), che ha emesso una serie di regolamenti a partire dal 2013] applicando l'articolo 12 delle preleggi:

1.Significato letterale delle parole: Il testo della legge è abbastanza chiaro riguardo ai luoghi dove è vietato far volare i droni (non possono volare su zone vincolate o abitate, devono rispettare altezze e confini etc).

2.Intenzione del legislatore: Dai lavori preparatori sembra che l'intenzione principale fosse quella di garantire la sicurezza pubblica e la privacy.

3.Contesto sociale ed economico: L'uso dei droni privati è in rapida crescita e ci sono diverse opinioni in merito ai potenziali rischi e benefici.

Assegniamo ora dei voti di "rilevanza" e di "peso" a ciascun aspetto. Usando i simboli matematici usati per la definizione delle formule nelle sezioni precedenti, abbiamo

Significato letterale
R_1=1; P_1 =0.8

Intenzione del legislatore
R_2=0.9; P_2 =0.7

Contesto sociale ed economico
R_3=0.6; P_3 =0.4

Ora calcoliamo il Valore Interpretativo (VI) usando la formula della media ponderata:

[18] FROSINI, *op. cit.*, pp. 17-18
[19] N. BOBBIO, *La certezza del diritto è un mito?*, in *Riv.int. fil. dir.* 28, 1951, p. 146 ss.

$$VI = \frac{(R_1 \times P_1) + (R_2 \times P_2) + \cdots + (R_n \times P_n)}{P_1 + P_2 + \cdots + P_n}$$
$$= \frac{(1 \times 0.8) + (0.9 \times 0.7) + (0.6 \times 0.4)}{0.8 + 0.7 + 0.4} = \frac{1.67}{1.90} = 0.88$$

(Si noti, che qui e nel seguito, le operazioni vengono eseguite arrotondando alle prime due cifre decimali).

Quindi, secondo l'interpretazione "ordinaria" basata sui fattori considerati, otteniamo un Valore Interpretativo di 0.88.

Fattore di Correzione Costituzionale (F)

Ora dobbiamo considerare la conformità di questa legge sulla regolamentazione dei droni alla Costituzione. Supponiamo che alcuni esperti abbiano espresso dei dubbi sul fatto che alcune restrizioni imposte dalla legge possano limitare eccessivamente la libertà di iniziativa economica (articolo 41 della Costituzione).

Assegniamo un voto di "costituzionalità"

•Voto di costituzionalità: Supponiamo che il voto sia $V_{Cost} = -0.3$, indicando una moderata preoccupazione di incostituzionalità. Abbiamo, quindi

$$F = \frac{(1 + V_{Cost})}{2} = \frac{1 - 0.3}{2} = \frac{0.7}{2} = 0.35$$

In questo caso, il Fattore di Correzione Costituzionale è inferiore a 0.5, come da aspettarsi, in relazione al voto di moderata incostituzionalità. Di conseguenza, si otterrà una diminuzione del Valore Interpretativo iniziale a causa dei dubbi di costituzionalità.

Indice combinato di interpretazione-costituzionalità

Infine, combinando il valore di VI eF calcoliamo l'Indice I_{I-C} moltiplicando il Valore Interpretativo per il Fattore di Correzione Costituzionale:

$$I_{I-C} = F \times VI = 0.35 \times 0.88 = 0.31$$

Quindi, l'Indice complessivo finale per questa legge sull'uso dei droni, tenendo conto sia dell'interpretazione ordinaria che della "correzione costituzionale", è di circa 0.31. Questo valore, inferiore al Valore Interpretativo iniziale, e vieppiù inferiore al valore mediano di 0.5, riflette l'influenza dei dubbi di costituzionalità sull'interpretazione finale della legge.

Questo esempio mostra come i diversi fattori vengono pesati e combinati per arrivare a un Indice combinato che tiene conto sia degli aspetti interpretativi tradizionali che della conformità alla Costituzione.